



AUTOMOBILE CLUB LATINA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022

(Redatto ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della legge 6 novembre 2012 n. 190 come novellata dall'art. 41 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97; tenendo conto dell'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'ANAC con deliberazione del 13 novembre 2019, n. 1064. Predisposto dal Direttore-RPCT con Determinazione n.3 del 20 gennaio 2020 ed adottato dall'Ente con delibera del Presidente n. 2 del 31 gennaio 2020.

INDICE

1. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

- 1.1. *Il quadro normativo e il Piano Nazionale Anticorruzione*
- 1.2. *Il processo di adozione, monitoraggio e revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*
- 1.3. *Gli attori coinvolti*
- 1.4. *I principi generali stabiliti nel PNA 2020 e la loro attuazione nell'Automobile Club Latina*

2. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'AUTOMOBILE CLUB LATINA

- 2.1. *L'Automobile Club Latina ed il contesto interno ed esterno di riferimento*
- 2.2. *Obiettivi strategici in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza*
- 2.3. *Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure di prevenzione*

3. GESTIONE DEL RISCHIO

- 3.1. *Premessa*
- 3.2. *La metodologia per la mappatura e gestione dei rischi*
- 3.3. *Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure preventive*

4. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

- 4.1. *Premessa*
- 4.2. *Misure connesse al conferimento di incarichi*
- 4.3. *Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni*
- 4.4. *Misure connesse ai doveri di comportamento*
- 4.5. *Incarichi extra-istituzionali*
- 4.6. *Misure contro ipotesi di conflitto di interessi con particolare riferimento a obblighi di astensione, consulenze e attività contrattuale.*
- 4.7. *Patti di integrità*
- 4.8. *Formazione*
- 4.9. *Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)*
- 4.10. *Rotazione ordinaria e segregazione delle funzioni*
- 4.11. *La trasparenza*
- 4.12. *Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o divieti post-employment)*

5. LA TRASPARENZA

- 5.1. *Premesse*
- 5.2. *Il programma della trasparenza*
- 5.3. *Monitoraggio del programma della trasparenza*
- 5.4. *Giornate della trasparenza*
- 5.5. *Processo di attuazione del programma*
- 5.6. *Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato*

1. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.1. Il quadro normativo e il Piano Nazionale Anticorruzione

La prevenzione della corruzione e il contrasto di ogni forma d'illegalità costituiscono una priorità strategica dell'Automobile Club Latina, in quanto possono essere annoverati tra i principali ostacoli all'efficienza e all'efficacia dell'agire amministrativo e, in ultima istanza, al corretto funzionamento delle istituzioni sociali e civili.

La Legge n. 190 del 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e i provvedimenti normativi a essa collegati - d.lgs. n. 33 del 2013, d.lgs. n. 39 del 2013, d.P.R. n. 62 del 2013 e d.lgs. 97 del 2016 - hanno disegnato un quadro organico di strumenti volto a rafforzare l'effettività delle azioni di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, anche tenuto conto degli orientamenti internazionali in materia¹.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra, in particolare, nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

1

Il 6 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" emanata in attuazione:

- dell'art. 6 della Convenzione O.N.U. contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale O.N.U. il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n. 116;
- degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

La legge ha proposto nuove norme per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che si pongono in continuità con quelle in precedenza emanate in materia di promozione dell'integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in **comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.**

Con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato l'Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019; il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date nei vari piani che si sono susseguiti fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.

I Piani Nazionali ed i loro Aggiornamenti susseguitisi nel corso del tempo mantengono la loro validità, mentre il nuovo PNA 2019 supera le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA precedenti².

L'obiettivo del nuovo PNA è quello di rendere disponibile uno strumento di lavoro utile per chi, ai diversi livelli di amministrazione, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione nell'intento di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità e di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

2

Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA. Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC.

A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici.

Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore.

Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo³.

Tra queste, assume particolare rilievo la **trasparenza**: l'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, infatti, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, volto al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore. In particolare nell'art. 1, co 8-bis della legge 190/2012 si è fatto esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione (OIV) alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ove non diversamente previsto, le indicazioni formulate nel PNA non sostituiscono ma integrano le disposizioni del PNA del 2013 e del suo "Aggiornamento"; pertanto resta ferma la previsione di un sistema fondato su due strumenti che intendono aggredire il fenomeno corruttivo: il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** - a livello nazionale e il **Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (PTPC^I)**, con riferimento alla singola amministrazione.

Sulla base di tale impianto, la prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione, in modo da conciliare la coerenza complessiva del sistema con l'esigenza di lasciare ambiti di

3

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

autonomia alle singole amministrazioni per assicurare efficacia ed efficienza alle soluzioni localmente adottate.

1.2. Il processo di adozione, monitoraggio e revisione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato".

La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (PTPCT).

Il PNA, dunque, si pone l'obiettivo di assicurare, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale ed internazionale e, a posteriori, di riportare considerazioni in merito alle misure adottate dalle singole amministrazioni nei propri Piani.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio.

Il PTPCT costituisce lo strumento che consente a ciascuna amministrazione di **applicare le misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla legge e dal PNA**, nonché quelle che, tenuto conto della specificità di azione, l'Ente intende introdurre per un più efficace contrasto interno al fenomeno della corruzione ed alla non integrità. In questo senso, il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Finalità del PTPCT è, in sintesi, quella di **identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali**. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti al rischio corruttivo per via delle specificità ordinali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto. Il PTPCT, pertanto, **non può essere oggetto di standardizzazione**.

Il PTPC ha valenza triennale ed è oggetto di aggiornamento annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 1 c.8 della l. 190/2012.

L'approccio sistemico alla lotta alla corruzione trova nell'AC Latina conferma anche nella particolare attenzione posta alla diffusione del PTPCT.

Al riguardo, L'Automobile Club Latina darà attuazione alle disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012), che prevedono che il PTPCT debba essere trasmesso all'ANAC. In attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica, ai sensi del PNA 2016, il PTPCT sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sezione **"Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione"**.

In tale modo si intende promuovere in maniera complessiva l'etica dell'Ente vincolando in prima battuta i dipendenti ma anche tutti gli attori che interagiscono a diverso titolo con l'AC Latina divenendo uno strumento di prevenzione nelle relazioni tra l'amministrazione e gli stakeholder.

In sede di aggiornamento annuale l'Ente tiene prioritariamente conto dei seguenti elementi:

- eventuali modifiche / integrazioni della disciplina normativa o delle previsioni del PNA in materia di prevenzione della corruzione;
- sopravvenienza di nuove aree / fattori a rischio di corruzione non mappati e quindi non gestiti dal PTPCT in essere;
- esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione individuate.

È inoltre cura del RPCT proporre modifiche/aggiornamenti al PTPCT qualora dovesse rilevare che nuove circostanze interne o esterne all'ente potrebbero incidere significativamente sull'efficacia del piano riducendo gli effetti di prevenzione / riduzione del rischio.

L'aggiornamento inoltre si fonda sugli esiti del processo di monitoraggio; la verifica periodica sulle misure di prevenzione costituisce infatti il primo parametro per assicurare in sede di aggiornamento del piano l'adeguamento delle previsioni alle dinamiche dei flussi operativi in modo da tenere sempre alta la guardia nei confronti dei possibili fenomeni corruttivi.

La riduzione del rischio della corruzione postula la massima attenzione nel monitoraggio sull'implementazione delle misure che l'amministrazione adotta, al fine di verificare in sede di feedback l'efficacia delle stesse in termini di lotta al fenomeno corruttivo.

L'analisi del sistema di controllo interno in relazione al rischio consente infatti di identificare il *rischio residuale*, quel rischio che non è mitigato adeguatamente, in quanto la struttura dei controlli non è definita in modo tale da intercettarlo o non lo gestisce con efficacia.

Obiettivo del monitoraggio attuato in sede di Piano è pertanto verificare se:

- le misure adottate perseguano i risultati attesi;
- le procedure adottate siano efficienti;
- le informazioni disponibili siano sufficienti per il risk assessment;
- la conoscenza accumulata abbia supportato la presa di decisioni.

Per tali ragioni, anche grazie alla esiguità della struttura organizzativa, l'Ente svolge, anche a livello informale, una costante ricerca di processi rischiosi non adeguatamente presidiati da misure di prevenzione.

Si ricorda, inoltre, che il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente PTPCT, inoltre, costituisce illecito disciplinare in applicazione delle previsioni dettate dall'art. 1 c. 14, legge 190/2012 come recepite dall'art. 18 del Codice di comportamento per il personale dell'AC.

1.3. Gli attori coinvolti

La redazione del Piano ha previsto l'acquisizione, da parte di tutti i componenti dell'organizzazione, delle conoscenze tecniche, giuridiche e normative necessarie per la valutazione dei processi, l'individuazione dei rischi e delle misure preventive; il tutto alla luce delle nuove metodologie introdotte nel PNA 2019.

Inoltre, al fine di assicurare l'efficacia del *risk assessment* si è ritenuto opportuno coinvolgere i portatori d'interesse, attraverso i canali attivi presso l'Ente, per la costruzione di un **sistema di prevenzione** fondato sulle concrete esigenze dell'Organizzazione.

In tal modo, poiché il Piano adotta misure e strumenti che hanno effetti diretti sulle attività che hanno come destinatari ultimi i cittadini, si ritiene che esso rappresenti anche una opportunità per ampliare il consenso dell'opinione pubblica nei confronti dell'Ente.

La disciplina dettata dalla legge n. 190/2012 e dalle modifiche apportate dalle successive disposizioni normative e le indicazioni formulate nei PNA che si sono succeduti individuano in maniera puntuale responsabilità e ruoli dei soggetti interni all'Ente nella redazione del PTPCT.

Il **RPCT** è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo. È necessario che il RPCT partecipi alla riunione dell'organo di indirizzo, sia in sede di prima valutazione sia in sede di approvazione del PTPCT, al fine di verificare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative.

In particolare, l'RPCT:

- elabora la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità;

- verifica l'efficace attuazione del Piano;
- propone modifiche al Piano al fine di mantenerne la coerenza a fronte del sopravvenire di nuove aree o nuove attività a rischio o in presenza di mutamenti dell'Organizzazione;
- verifica il rispetto delle misure dei criteri di rotazione degli incarichi definiti nel piano, compatibilmente con le specificità dell'Ente, con particolare riguardo agli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e di immagine dell'Ente, nel caso in cui il reato di corruzione sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato, salvo che provi di aver predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
- svolge iniziative formative in materia di contrasto al fenomeno corruttivo;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico;
- segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Con riferimento agli **organi di indirizzo**, essi hanno il compito di:

- designare il RPCT;
- definire gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e della trasparenza⁴;
- adottare il PTPC elaborato dal RPCT;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione su proposta del RPCT;
- disporre «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT.

Con riferimento al **coinvolgimento del personale**, occorre premettere che l'esiguità della struttura organizzativa, composta da sole due risorse, ha consentito di condividere i contenuti del Piano Triennale sin dalla fase di formazione dello stesso, allo scopo di ottenere la collaborazione della struttura nelle fasi di individuazione dei processi, loro mappatura, definizione delle misure di contrasto per quelli a maggiore rischio corruttivo ed attuazione delle stesse.

Tra essi assume priorità e rilevanza la promozione di maggiori livelli di trasparenza, che si tradurrà in obiettivi organizzativi e individuali. La trasparenza, che assume rilievo fondamentale per la prevenzione della corruzione, è stata rafforzata presso l'Ente anche tenendo conto dell'istituto dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato. L'Automobile Club latina, con delibera consiliare n. 48 del 28 settembre 2017, ha dato attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 97/2016, approvando il "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato" e predisponendo, in una apposita sezione del sito istituzionale, le opportune schede informative, i moduli di istanza e il registro degli accessi.

L'Amministrazione intende porre in essere azioni di prevenzione della corruzione attraverso l'ascolto della cittadinanza, sia per consentire l'emersione di fenomeni di cattiva amministrazione, sia per assicurare l'attuazione degli obiettivi strategici della trasparenza e diffusione di una cultura favorevole al contrasto alla corruzione, come definiti dall'organi di indirizzo politico.

L'AC, pertanto, sostiene e mantiene attive iniziative di apertura ed ascolto nei confronti della società civile, avviando una interazione tra i cittadini e l'Automobile Club anche attraverso la partecipazione diretta nelle giornate della trasparenza organizzate a livello di Federazione ACI.

Si riportano, di seguito gli esempi di coinvolgimento che l'Ente intende adottare e che caratterizzeranno l'azione anche nel corso del prossimo triennio:

- sistema di gestione dei reclami e delle segnalazioni in conformità con un nuovo Regolamento da predisporre ed approvare dall'Ente;
- pubblicazione sul sito istituzionale dei riferimenti del Personale, con evidenza dei ruoli e delle responsabilità, sulla base delle disposizioni previste in materia di trasparenza.

Entro un mese dalla sua adozione, al PTPCT sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione", insieme ai Piani degli anni precedenti⁵.

1.4. I principi generali stabiliti nel PNA 2020 e la loro attuazione nell'Automobile Club Latina

Il PNA 2020 stabilisce che, in via generale, nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo, ciascuna amministrazione deve tener conto di alcuni principi guida, che ispireranno anche l'adozione delle misure da parte dell'Automobile Club Latina, in particolare:

- **Coinvolgimento dell'organo di indirizzo.** L'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT.

Tenuto conto della ridotta struttura organizzativa dell'Ente, tale principio troverà attuazione nell'ambito di una dinamica "dialettica" tra l'Organo di indirizzo e la

⁵ In virtù della previsione secondo cui i PTPCT devono essere inviati ad ANAC (art. 1, co. 8, l. 190/2012) e sulla base di quanto prescritto nel PNA 2019, il Piano sarà trasmesso mediante la piattaforma, online sul sito istituzionale di ANAC dal 1° luglio 2019, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione.

struttura organizzativa, prodromica alla approvazione o al recepimento degli atti nei quali si articola l'azione di prevenzione della corruzione e di comportamenti non integri.

In particolare, l'Organo di indirizzo provvede a:

- nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività⁶;
 - definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
 - adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).
- **Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio.** La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate, con il coinvolgimento e la collaborazione di tutto il personale.
- Anche tale principio è stato puntualmente applicato presso l'Automobile Club Latina, assicurando il coinvolgimento delle risorse che costituiscono la struttura organizzativa e che hanno collaborato nella redazione del PTPCT e ne assicureranno l'attuazione.
- **Gradualità.** Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi.
 - **Selettività.** Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi.

I principi di gradualità e selettività troveranno puntuale attuazione nell'ambito dell'Automobile Club Latina, con particolare riferimento alla mappatura dei processi ed alla analisi del rischio: con il presente PTPCT sono stati sottoposti a mappatura tutti i processi in cui si articola l'attività dell'Ente ed individuate le più efficaci misure preventive secondo le nuove metodologie proposte dall'ANAC, che saranno approfondite al successivo par. 3, cui si rinvia. Tuttavia, in sede di attuazione del

In tal senso Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, con delibera n. 2 del 01 marzo 2018, ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, rafforzandone il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Piano, saranno gradualmente affinate le misure per una loro sempre maggiore efficacia preventiva.

- **Integrazione.** La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

Tale integrazione sarà garantita presso l'Automobile Club Latina, che recepirà le misure programmate nel PTPCT a seguito della mappatura dei processi, prevedendo che la loro attuazione si traduca in performance organizzative e individuali del personale affinché sia assicurata la effettiva partecipazione del personale e la necessaria collaborazione con il RPCT.

A tal riguardo, la coincidenza tra la figura del RPCT e il Direttore dell'Ente rafforza e garantisce l'effettività e l'efficienza del sistema preventivo.

- **Miglioramento e apprendimento continuo.** La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Il coinvolgimento e la collaborazione di tutto il personale nelle fasi di mappatura dei processi e nella adozione delle misure preventive consentiranno di dare attuazione ai principi di miglioramento continuo e effettività.

2. LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELL'AUTOMOBILE CLUB LATINA

2.1. L'Automobile Club Latina e il contesto interno ed esterno di riferimento

L'Automobile Club Latina in virtù della disciplina introdotta dalla L. 20 marzo 1975, n. 70 è ente pubblico non economico, senza scopo di lucro, la cui mission è il presidio dei molteplici versanti della mobilità e la diffusione di una nuova cultura dell'automobile rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

A seguito dell'inserimento nell'allegato "E" della legge 20 marzo 1975, n. 70 ad opera del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 esso è riconosciuto come *"ente necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese"* ed inserito nella categoria di *"enti preposti a servizi di pubblico interesse"* in cui la citata legge n. 70/75 ha compreso l'ACI.

Ciò si traduce in un impegno istituzionale che pone in capo ad AC Latina un ruolo di rilievo nel concorrere a innovare il Paese anche sotto l'aspetto della mobilità, ed in particolare tale impegno è volto a generare e diffondere la cultura della mobilità in sicurezza, attraverso:

- la tutela delle persone in movimento e la rappresentazione, ai vari livelli istituzionali, delle loro esigenze;
- la realizzazione di studi e ricerche applicati alla mobilità sostenibile che consentono di alimentare un costante rapporto con tutti gli operatori del settore;
- la soddisfazione della vasta gamma di bisogni di mobilità del territorio; la garanzia di assistenza, formazione ed informazione - secondo logiche di massima integrazione e innovazione – rivolte ai soggetti a vario titolo interessati.

Il mandato istituzionale, quale perimetro nel quale l'Ente può e deve operare sulla base delle sue attribuzioni/competenze, è esplicitato dagli artt. 1, 2, 4 e 34 dello Statuto pubblicato, nella sua ultima formulazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2011. Lo Statuto evidenzia la struttura federativa dell'ACI che ne costituisce elemento peculiare e distintivo rispetto agli altri attori che intervengono sulla medesima politica pubblica. Esso trova concreta attuazione nella mission dell'Ente: *"presidiare, nella circoscrizione di competenza, i molteplici versanti della mobilità e diffondere una nuova cultura dell'automobile"*.

Si riporta, nel dettaglio, un estratto dello Statuto con gli articoli sopra richiamati:

STATUTO DELL'ACI

ART.1

L'Automobile Club d'Italia - A.C.I. è la Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti. Della Federazione fanno inoltre parte gli Enti ed Associazioni volontariamente aderenti a termini delle disposizioni del presente Statuto. Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

L'A.C.I. rappresenta l'automobilismo italiano presso la Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A. e presso il CONI.

L'A.C.I. è Ente Pubblico non economico senza scopo di lucro ed ha sede in Roma.

ART. 2

La denominazione di Automobile Club, da sola, o accompagnata da attributi e qualifiche, è riservata all'A.C.I. ed agli A.C. Federati.

L'Automobile Club d'Italia è titolare del marchio A.C.I.

ART. 4

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 1, l'A.C.I.:

- a) studia i problemi automobilistici, formula proposte, dà pareri in tale materia su richiesta delle competenti Autorità ed opera affinché siano promossi e adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell'automobilismo;
- b) presidia i molteplici versanti della mobilità, diffondendo una cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
- c) nel quadro dell'assetto del territorio collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;
- d) promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;
- e) promuove, incoraggia ed organizza le attività sportive automobilistiche, esercitando i poteri sportivi che gli provengono dalla Fédération Internationale de l'Automobile - F.I.A.; assiste ed associa gli sportivi automobilistici; è la Federazione sportiva nazionale per lo sport automobilistico riconosciuta dalla F.I.A. e componente del CONI;
- f) promuove l'istruzione automobilistica e l'educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale;
- g) attua le forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria, assicurativa, ecc., dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli;
- h) svolge direttamente ed indirettamente ogni attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, ivi compresa l'attività di mediazione anche mediante gestione del procedimento di mediazione facoltativa ed obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie.

ART. 34

Gli A.C. menzionati nell'art. 1 sono Enti Pubblici non economici a base associativa senza scopo di lucro, e riuniscono nell'ambito della rispettiva circoscrizione le persone

e gli Enti che, per ragioni di uso, di sport, di studio, di tecnica e di commercio, si occupano di automobilismo.

Essi assumono la denominazione di A.C. seguito dal nome della località ove hanno la propria sede ed utilizzano il marchio A.C.I. su autorizzazione dell'Automobile Club d'Italia.

Gli A.C. sono tenuti a rispettare e a far rispettare ai propri soci lo Statuto e i Regolamenti emanati dall'ACI; perseguono le finalità di interesse generale automobilistico, esplicano, nelle rispettive circoscrizioni ed in armonia con le direttive dell'A.C.I., le attività indicate dall'art.4; attuano le particolari provvidenze ritenute vantaggiose per i soci, gestiscono i servizi che possono essere loro affidati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri Enti Pubblici, svolgono direttamente e indirettamente ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Gli A.C. svolgono inoltre servizi pubblici a carattere turistico-ricreativo nell'ambito delle norme regionali che li disciplinano.

La necessaria informazione all'utenza rispetto ai servizi erogati è assicurata dall'A.C. attraverso appositi sportelli per le relazioni con il pubblico, anche avvalendosi dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico dell'A.C.I.

Tenuto conto dell'omogeneità degli scopi istituzionali, pur essendo Ente autonomo con propri Organi, un proprio patrimonio, un proprio bilancio e proprio personale, ogni AC è legato all'ACI dal vincolo federativo, che si estrinseca attraverso:

- la partecipazione del Presidente dell'AC all'Assemblea dell'ACI;
- la partecipazione del Presidente dell'AC in seno al Consiglio Generale ACI in rappresentanza degli AC della Regione;
- l'approvazione, da parte degli Organi dell'ACI, del bilancio preventivo, del conto consuntivo e del Regolamento elettorale;
- il potere dell'Ente federante di definire indirizzi ed obiettivi dell'attività dell'intera Federazione attraverso il piano triennale della performance di Federazione;
- le modalità di pianificazione delle attività dell'AC, che prevedono che il Comitato Esecutivo dell'ACI verifichi la coerenza dei programmi/obiettivi definiti annualmente dal Consiglio Direttivo dell'AC con gli indirizzi strategici della Federazione;

Sono Organi dell'AC: l'Assemblea dei Soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo. Il controllo generale dell'Amministrazione è affidato ad un Collegio di Revisori dei Conti.

La struttura organizzativa dell'AC prevede, ai vertici dell'Amministrazione, la figura del Direttore, dipendente dell'ACI ed in comando presso l'AC.

Il Direttore assicura la corretta gestione tecnico-amministrativa dell'AC, in coerenza con le disposizioni normative e con gli indirizzi ed i programmi definiti dagli Organi dell'ACI in qualità di Federazione degli stessi AC.

L'AC partecipa a livello regionale al Comitato Regionale, composto dai Presidenti degli Automobile Club della Regione Lazio, che cura i rapporti con la stessa Regione ed ha competenza esclusiva per tutte le iniziative di valenza regionale in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, trasporto pubblico locale, turismo e sport automobilistico.

Al fine di assicurare la massima capillarità sul territorio dei servizi resi e venire incontro alle esigenze dell'utenza, l'Automobile Club offre assistenza ai propri Soci, e agli automobilisti in generale.

I servizi di assistenza agli automobilisti sono assicurati mediante strutture indirette costituite, al 1° gennaio 2020, da n. 16 delegazioni, che assicurano la capillarità del servizio nel territorio di competenza (provincia di Latina) e la cui lista aggiornata è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.latina.aci.it). Il rapporto tra Automobile Club e delegazioni e l'uso del marchio ACI e AC Latina è regolamentato da un contratto di affiliazione commerciale standard approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con cadenza triennale.

L'Ente partecipa al progetto *Ready2Go*, che prevede l'affiliazione commerciale di autoscuole a marchio ACI, le quali erogano un Metodo di qualità nella formazione dei giovani al conseguimento della patente di guida. Alla data del 1° gennaio 2020 risultano affiliate all'Ente n. 1 autoscuola attraverso un contratto, predisposto in formato standard dall'ACI e sottoscritto dall'Automobile Club Latina e ciascuna autoscuola affiliata⁷.

L'AC, per il conseguimento degli scopi istituzionali, si avvale di strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria, che concorrono all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti dei Soci, degli utenti automobilisti e delle pubbliche amministrazioni con cui l'Ente collabora.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 02 ottobre 2019, l'Automobile Club Latina ha adottato un nuovo Regolamento di Governance delle Società Partecipate sulla base delle disposizioni dettate dall'art. 10, comma 1bis del D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche nella legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha disposto che *“L'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal Testo Unico di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa”*.

Il Regolamento attuativo della disposizione, approvato con la precedente deliberazione nella forma corrispondente allo schema-tipo approvato dall'ACI, al titolo 12 *“Razionalizzazione delle partecipazioni”*, dispone che *“L'AC realizza le procedure di razionalizzazione delle proprie partecipazioni attraverso l'adozione di strumenti di*

Con nota prot. n. 675 del 30 ottobre 2018 l'ACI ha trasmesso agli Automobile Club provinciali i nuovi contratti che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, regoleranno l'affiliazione commerciale al Network Ready2Go delle autoscuole non più secondo un modulo trilaterale (ACI/ACP/Autoscuola) ma bilaterale (ACP/Autoscuola).

monitoraggio continuo dell'andamento economico, della situazione patrimoniale e finanziaria nonché dell'assetto organizzativo e dimensionale delle proprie Società. A tal fine, il Consiglio Direttivo predispone e approva con motivata deliberazione, ove necessario in esito alle risultanze del suddetto monitoraggio, idonei piani di razionalizzazione finalizzati al contenimento della spesa, che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei risultati economici conseguiti dalle Società in un arco temporale quinquennale, dell'adeguatezza dell'organico delle Società in rapporto alle attività esercitate nonché dell'entità del valore della produzione medio prodotto da ciascuna Società nel triennio precedente in rapporto alle attività esercitate".

L'assetto organizzativo dell'Ente conta, oggi, su risorse dotate di adeguata competenza ed in grado di presidiare le attività istituzionali nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa

L'AC dispone di un proprio sito istituzionale (www.latina.aci.it) di cui cura il puntuale aggiornamento, con riguardo alla pubblicazione delle informazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza, integrità ed anticorruzione.

2.2. Obiettivi strategici in materia di prevenzione alla corruzione e trasparenza

L'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, come sostituito dal d.lgs. 97/2016, prevede che «l'organo di indirizzo definisca gli **obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza**; essi costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione».

Come ribadito dall'ANAC nell'aggiornamento al PNA 2019, l'individuazione degli obiettivi strategici è sempre rimessa alla valutazione dell'organo di indirizzo che deve elaborarli tenendo conto della peculiarità di ogni amministrazione e degli esiti dell'attività di monitoraggio del PTPCT.

Nel rispetto di tali raccomandazioni, gli obiettivi sono dunque fissati dall'Organo secondo le peculiarità dell'Automobile Club Latina, al fine di assicurare una reale e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione, volta anche a responsabilizzare maggiormente il dirigente e i dipendenti, aumentando il livello di effettività del sistema stesso.

Ciò premesso, anche sulla base dei suggerimenti formulati nel PNA 2019, gli obiettivi strategici in materia di contrasto alla corruzione per il prossimo triennio sono i seguenti:

a) promuovere maggiori livelli di trasparenza da parte dell'amministrazione e di partecipazione degli stakeholder e del pubblico;

- b) realizzare l'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo;***
- c) incrementare la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti ed il monitoraggio sulla qualità della formazione erogata***
- d) promuovere una cultura interna all'amministrazione che favorisca la partecipazione continuativa del personale nell'individuazione delle misure di contrasto alla corruzione attraverso il raccordo tra PTPCT e obiettivi di performance, individuati sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;***

2.3. Coordinamento con il sistema di misurazione e valutazione della performance

Il PNA 2019 dedica particolare rilevanza al coordinamento del PTPCT con gli strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione⁸, al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione. Si tratta di una esigenza che è stata indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità.

In questo senso, l'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, nel prevedere che gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due strumenti che, tenuto conto delle differenti finalità degli stessi, le amministrazioni sono tenute ad assicurare.

Il legame è, inoltre, rafforzato dal sistema normativo⁸ che unifica nell'Organismo Interno di Valutazione (OIV) la valutazione di coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance; la verifica di adeguatezza dei relativi indicatori e il rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati e documenti prescritti dalla legge.

Al riguardo, si evidenzia che, data la struttura federativa dell'ACI, il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) dell'Automobile Club Latina è comune a quello approvato dall'Ente federante. Esso prevede una procedura coordinata per lo svolgimento dell'intero ciclo della performance, unificando in capo all'ACI la redazione del Piano triennale della Performance e la Relazione annuale.

In particolare, con deliberazione n. 30 del 26 marzo 2019, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina ha adottato il nuovo SMVP, recependo lo schema approvato dall'ACI con deliberazione del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018.

Il Sistema tiene conto delle modifiche apportate nel tempo al d.lgs. n. 150/2009 e delle linee guida n. 2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle P.A. e, come detto, conferma la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione secondo una logica di integrazione tra ACI ed Automobile Club provinciali.

Esso prevede l'assegnazione di obiettivi organizzativi, assegnati e verificati centralmente dall'ACI all'Automobile Club Latina anche sulla base delle proposte formulate dall'Automobile Club Latina da quest'ultimo e obiettivi individuali, da questi assegnati ai dipendenti dell'Automobile Club in autonomia, sulla base delle esigenze specifiche.

Con la medesima deliberazione l'Automobile Club Latina ha confermato la conseguente adesione, come Ente associato, all'OIV della Federazione, costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso Ente.

L'Automobile Club Latina, pertanto, nella definizione ed assegnazione degli obiettivi includerà negli strumenti del ciclo della performance i processi e le attività di programmazione posti in essere per l'attuazione delle misure previste nel PTPCT.

In tal modo, le attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT saranno introdotte in forma di obiettivi nel Piano della performance sotto il profilo della performance organizzativa (art. 8 del d.lgs. 150/2009) e della performance individuale (art. 9 del d.lgs. 150/2009) avendo come destinatari sia il personale sia lo stesso Direttore dell'Ente, in quanto dirigente appartenente ai ruoli dell'Automobile Club d'Italia e, pertanto, soggetto al medesimo Sistema di assegnazione degli obiettivi di performance.

Naturalmente, considerata la ridotta struttura organizzativa, nella assegnazione degli obiettivi si terrà conto dei settori particolarmente esposti alla corruzione e dei risultati emersi nella Relazione delle performance, al fine della analisi ed eventuali misure correttive.

2.4. Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure di prevenzione

Contenuto centrale del PTPC è la **mappatura dei processi** in cui si articola l'attività dell'amministrazione, al fine di operare una valutazione del rischio e, di conseguenza, individuare ed adottare efficaci misure preventive, le quali definiscono la strategia di

prevenzione della corruzione agendo sia sull'organizzazione complessiva sia, in maniera puntuale, su particolari rischi corruttivi.

Sulla scorta della rilevazione, operata dall'Autorità, circa la carenza delle mappature per la rilevazione, identificazione e valutazione dei rischi dei processi elaborate dalle amministrazioni – anche a causa di una resistenza alla partecipazione da parte dei responsabili degli uffici per le parti di rispettiva competenza –, con il PNA 2019, l'Autorità ha operato un aggiornamento delle indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo.

Come sarà evidenziato nel successivo capitolo, il PTPCT dell'Automobile Club Latina ha tenuto conto di tali indicazioni, svolgendo una completa mappatura dei processi e dei rischi sulla base della nuova metodologia, con il coinvolgimento attivo di tutto il personale dell'Ente, al fine di individuare le misure più efficaci di contrasto, adottando gli opportuni interventi sull'organizzazione e sui processi.

La mappatura e la valutazione del rischio sarà comunque accompagnata da iniziative formative, anche di carattere “culturale” e la sua attuazione costituirà elemento di valutazione della performance organizzativa ed individuale. Inoltre, per assicurare l'adozione di misure efficaci e non meramente burocratiche, l'attività di valutazione dei rischi sarà posta in essere in corso di anno sulla base del **principio di gradualità**, raccomandato dall'Autorità nel PNA 2019.

3. **GESTIONE DEL RISCHIO**

3.1. **Premessa**

Per rischio deve intendersi la possibilità che si verifichino eventi che influiscano in senso negativo sul raggiungimento delle finalità e degli obiettivi istituzionali e, in ultima istanza, sulla soddisfazione dei bisogni affidati alla mission dell'Ente.

In particolare, ove il rischio sia correlato alla corruzione, esso fa riferimento alla possibilità che si verifichino **eventi non etici, non integri o legati alla corruzione** che influiscano in senso negativo sull'utilizzo trasparente ed equo delle risorse pubbliche.

Di conseguenza, la prevenzione del rischio si ottiene attraverso la realizzazione delle misure individuate nel Piano, nel quale l'Automobile Club Latina, aderendo alla metodologia definita dal PNA, si è posto l'obiettivo di:

- individuare settori e attività, settori esposti al rischio di corruzione riesaminando compiutamente le attività/processi;
- individuare e valutare il rischio per ciascuna attività / processo
- predisporre misure di prevenzione della corruzione contestualizzate, fattibili e verificabili.

Sulla base delle indicazioni fornite nell'“Aggiornamento PNA 2019” dell'ANAC, risulta necessario adottare con il presente Piano, un affinamento della metodologia sino ad ora utilizzata per lo svolgimento del processo di gestione del rischio al fine di garantire una maggiore precisione nella rappresentazione delle informazioni rilevanti, e renderle maggiormente aderenti alle indicazioni del Piano Nazionale.

Con il presente PTPCT viene, pertanto, inaugurata una metodologia di pesatura del rischio applicata sulla mappatura dei processi, allegata al PTPCT 2020-2022.

La nuova metodologia per l'analisi dei rischi di corruzione, condivisa con l'Ente federante, ha inteso, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo. Essa si ispira al modello adottato dal “UN Global Compact” e persegue l'obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio.

3.2. **La metodologia per la mappatura e gestione dei rischi**

Piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio, il nuovo approccio ha richiesto di porre i componenti dell'organizzazione nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'amministrazione, e di

conseguenza, sugli stakeholders (cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).

È evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale pre-requisito per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come prodotto della probabilità dell'evento e della intensità del relativo impatto:

$$\text{RISCHIO} = \text{PROBABILITÀ} \times \text{IMPATTO}$$

La **probabilità** che si verifichi uno specifico evento di corruzione è valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi a disposizione dell'Automobile Club Latina, sia di natura oggettiva (ad es. eventi di corruzione già occorsi in passato, segnalazioni/reclami pervenuti all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione è stata sarà condotta dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente ed attenta valutazione di sintesi, al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 4 valori:

- molto basso,
- basso,
- medio,
- alto.

Al fine di assicurare omogeneità di valutazione, l'**impatto** è calcolato utilizzando la medesima scala di valori e ha ad oggetto le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe:

a. sull'amministrazione in termini di:

- (a.i.1) qualità e continuità dell'azione amministrativa,
- (a.i.2) impatto economico,
- (a.i.3) conseguenze legali,
- (a.i.4) reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

b. sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

In conformità con le indicazioni del PNA, si è preso a riferimento una presunzione di rischio tale da assumere una posizione massimamente garantista.

Il prodotto derivante da probabilità ed impatto ha avuto, come possibile esito, quattro valori di rischio: “molto basso”, “basso”, “medio” e “alto”, ciascuno dei quali richiede un adeguato, seppur differenziato, trattamento ai fini della neutralizzazione o mitigazione del rischio attraverso l'apprestamento di idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio:

alto	basso	medio	alto	alto
medio	basso	medio	alto	alto
basso	molto basso	basso	medio	medio
molto basso	molto basso	molto basso	basso	basso
	molto basso	basso	medio	alto

Con il presente PTPCT, dunque, si passa ad un approccio di *pesatura* di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza possibile.

Le valutazioni inoltre dovranno, in sostanza, essere sempre supportate da dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi: tali dati (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) consentono, infatti, una valutazione meno autoreferenziale e una stima più accurata, nonché rendono più solida la motivazione del giudizio espresso.

Di seguito si riportano indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili che saranno presi in considerazione ai fini dell'analisi di verifica della “**probabilità del rischio**”.

- **livello di interesse “esterno”**: valutare la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e/o di benefici per i destinatari del processo che determinano un incremento del rischio;
- **grado di discrezionalità del decisore/operatore**: considerare la presenza o meno di un processo decisionale altamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata:** verifica se osservare se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, in tal caso il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- **opacità del processo decisionale:** giudizio sulla riduzione del rischio e, in caso, di considerare se l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, ridurrebbe il rischio;
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischio, in ACI sono i referenti e i responsabili di struttura a verificare e monitorare rischi e misure – tra l'altro tale impegno è legato al Piano di valutazione delle Performance – rilevare se ci sono carenze e mancanze di collaborazione;
- **esistenza di misure di trattamento e attuazione effettiva delle stesse:** già esistenti, e applicata attuazione di misure di trattamento, a cui si associa una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Con riferimento alla stima del rischio sono stati invece presi in considerazione eventuali dati in possesso dell'amministrazione (reclami, indagini di customer satisfaction, precedenti giudiziari, rassegne stampa, esiti di verifiche ispettive, ecc.). I seguenti indicatori, al fine di migliorare il processo di misurazione del livello di rischio, così supportando l'analisi di tipo qualitativo con l'esame di eventuali dati statistici utili per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi.

I dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: reati contro la PA - il falso e la truffa - procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

le segnalazioni pervenuti, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità, tenendo anche conto del dato relativo alle richieste di accesso civico, ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi organizzativi. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa, ecc.).

Per ogni oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso) e tenendo conto dei dati raccolti, si è proceduto alla misurazione di ognuno dei criteri illustrati in precedenza.

Attraverso la misurazione dei singoli indicatori si è pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso), precisando che nel caso in cui, per un dato oggetto di analisi (es. processo), siano ipotizzabili più eventi rischiosi aventi un diverso livello di rischio, si è fatto riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio.

Si riporta, di seguito, una esemplificazione dello schema di valutazione che è adottato nel presente piano:

PROBABILITÀ								
PROCESSO/ATTIVITÀ/FASE O EVENTO RISCHIOSO	LIVELLO DI INTERESSE E ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITÀ NEL PROCESSO DECISIONALE	MANIFESTAZIONI DI EVENTI CORRUTTIVI	OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE NELL'AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO DEL PTPCT	ESISTENZA DI UN SISTEMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO E GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE	GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURA APPLICATA
IMPATTO								
PROCESSO/ATTIVITÀ/FASE O EVENTO RISCHIOSO	Sull'AMMINISTRAZIONE	Sugli STAKEHOLDER						GIUDIZIO SINTETICO

Nell'ipotesi sia possibile l'adozione di più azioni volte a mitigare un evento rischioso, sono state privilegiate saranno privilegiate quelle che riducono maggiormente il rischio residuo, sempre garantendo il rispetto del principio di sostenibilità economica ed organizzativa delle stesse.

Per quanto riguarda, invece, la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione, si è tenuto conto del livello di esposizione al rischio determinato nella fase precedente, procedendo e procedere in ordine decrescente, partendo dalle attività che presentano un'esposizione più elevata successivamente fino ad arrivare ad una esposizione più contenuta.

3.3. Mappatura dei processi, valutazione del rischio e misure preventive

Come evidenziato nel precedente paragrafo, la valutazione del rischio è stata condotta sulla base della mappatura dei processi secondo la nuova metodologia, con la partecipazione attiva del personale ed è indirizzata al complesso dei **processi** in cui si articola l'attività dell'Ente, al fine di individuare il livello di rischio ed adottare le opportune misure preventive.

| L'analisi, pertanto, tiene conto dell'assetto organizzativo dell'Ente, composto da due dipendenti. Essa ha ad oggetto i processi, da intendersi in senso più ampio rispetto a quello di "procedimento amministrativo", ossia quale **serie logico sequenziale di attività svolte da una o più strutture finalizzate alla realizzazione di un risultato definito e misurabile** (il prodotto/servizio interno o esterno) **che contribuisce al raggiungimento della missione dell'organizzazione e che trasferisce valore al fruitore del servizio finale** (il cliente, anche in questo caso, interno o esterno).

Detta analisi si avvale, pertanto, del bagaglio esperienziale di tutti i dipendenti dell'Ente e, grazie alla snellezza della struttura organizzativa ed alla coincidenza del Direttore con il RPCT, ha consentito di individuare le più opportune misure di contrasto, con particolare riferimento a quelle che, anche sulla base delle raccomandazioni formulate dell'ANAC nel PNA 2019, saranno nel dettaglio illustrate nel prossimo capitolo.

L'analisi sarà implementata nel tempo verrà condotta con la necessaria gradualità e sarà garantita da precisi obiettivi di performance individuale onde garantire l'effettiva collaborazione del personale ed assicurare la qualità delle misure di prevenzione.

4. MISURE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO

4.1. Premessa

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCT: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure.

In relazione alla loro portata, le misure si definiscono “**generali**” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione; “**specifiche**” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

Entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due diversi livelli: complessivamente sull'organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

Il nuovo PNA 2019 ha fornito una puntuale descrizione delle misure generali, definite dal legislatore, lasciando a ciascuna amministrazione la definizione di misure puntuali che, adattate sulla base delle proprie peculiarità, siano previste per contrastare specifici rischi.

Sulla scorta di tali considerazioni, nei successivi paragrafi si riportano le principali misure preventive, evidenziando per ciascuna le modalità di attuazione presso l'Automobile Club Latina, ferma restando l'applicazione di misure per le quali il legislatore ha puntualmente definito presupposti, requisiti soggettivi ed oggettivi e modalità di attuazione, quali:

- l'istituto del trasferimento obbligatorio ad ufficio diverso da quello in cui presta servizio per il dipendente rinviato a giudizio per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione previsto dalla legge 27 marzo 2001, n. 97;
- l'inconferibilità degli incarichi per i casi stabiliti dal d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39;

Non trova invece applicazione presso l'Automobile Club Latina l'istituto della rotazione straordinaria previsto dall'articolo 16, comma 1, lett. l-quater, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto l'Ente non presenta in organico di uffici di livello dirigenziale generale.

4.2. Misure connesse al conferimento di incarichi

In attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 1 c. 49 della L. 190/2012, il d.lgs. 39/2013 è intervenuto nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione, nonché nella

prevenzione dei conflitti di interessi adottando principi e criteri direttivi in materia di attribuzione di incarichi.

Il conferimento di più incarichi in capo al medesimo soggetto, o lo svolgimento di alcune specifiche funzioni, può determinare una eccessiva concentrazione di potere in un unico centro decisionale aumentando il rischio che l'attività amministrativa possa essere prioritariamente indirizzata per fini privati; analogamente, il buon andamento dell'azione amministrativa, può essere compromesso dallo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra istituzionali, che possono realizzare situazioni di conflitto di interesse.

In relazione a quanto precede l'Ente è tenuto a valutare le istanze di autorizzazione considerando tutti i profili di conflitto di interesse, anche potenziali, tenendo comunque presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento con ritorni positivi nello svolgimento dell'attività ordinaria.

Al fine di verificare la sussistenza di eventuali cause di inconferibilità il Direttore provvede, prima dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico (che comunque è sempre portato dal Direttore alla valutazione del Consiglio Direttivo), all'acquisizione da parte del soggetto interessato della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità di cui ai capi III e IV del d.lgs. 39/2013 all'atto del conferimento dell'incarico è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Analogamente, al fine di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità il Direttore provvede, prima dell'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico e con cadenza annuale nel corso dello svolgimento dello stesso, all'acquisizione, da parte del soggetto interessato, della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui ai capi V e VI del D. Lgs. 39/2013 pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

4.3. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni

Tra l'introduzione di misure di carattere soggettivo di prevenzione della corruzione assumono particolare rilievo le previsioni volte a creare una tutela anticipata al momento dell'individuazione degli organi deputati ad assumere decisioni.

L'inconferibilità di incarichi per la partecipazione a commissioni di reclutamento del personale, incarichi di carattere operativo con gestione di risorse finanziarie, commissioni di gara nei contratti pubblici per i dipendenti condannati, anche in via non definitiva, per i reati previsti nel Titolo II Capo I del Libro secondo del Codice penale,

prevista dal nuovo art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall'art.1, comma 46, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Appare di tutta evidenza il rilievo annesso a tale disciplina, in quanto il mancato rispetto delle predette previsioni comporta la nullità dell'incarico e l'illegittimità del provvedimento conclusivo del procedimento.

A norma della richiamata disposizione di legge coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione dall'esterno o per selezioni interne;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I predetti vincoli ostativi operano in presenza di una sentenza di condanna anche non passata in giudicato e anche da patteggiamento e viene meno in caso di sentenza di assoluzione anche non passata in giudicato.

L'Automobile Club, pertanto, acquisisce dai soggetti individuati quali Componenti o Segretari di Commissione, prima del perfezionamento dell'iter per il conferimento dell'incarico, specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nei termini ed alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 di assenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.

L'Automobile Club provvede, inoltre, ad acquisire analoga dichiarazione dai soggetti chiamati a far parte di Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prima dell'adozione del provvedimento di nomina.

L'Automobile Club provvede, inoltre, ad acquisire analoga dichiarazione dai soggetti chiamati a far parte di Commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi prima dell'adozione del provvedimento di nomina.

4.4. Misure a garanzia dei doveri di comportamento

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e tenuto conto del D.P.R. 62/2013 – recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – l'Automobile Club Latina ha adottato, con Delibera n°188 del Consiglio Direttivo dell'AC Latina del 02.04.2014 e Parere obbligatorio positivo dell'OIV ACI in data 15.12.2014. il proprio codice di comportamento.

Nel Piano Nazionale Anticorruzione, il Codice di comportamento viene annoverato tra le misure generali che l'Autorità, pur confermando l'impostazione generale, si riserva di regolamentare con linee guida, anche al fine di assicurare un maggior coordinamento con la materia della prevenzione della corruzione.

Il Codice si pone come obiettivo quello della definizione di norme che, in linea con le previsioni normative, dettino regole comportamentali ai dipendenti tenendo conto delle esigenze organizzative e funzionali specifiche dell'Ente nonché del contesto di riferimento dello stesso.

In ottica di coerenza complessiva delle iniziative anche di carattere regolamentare volte alla prevenzione, il Codice ha sottolineato l'obbligo di rispettare le misure contenute nel PTPC dell'Ente e di prestare ogni collaborazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza.

Tale previsione non solo si configura quale necessaria applicazione delle disposizioni normative ma contribuisce all'attuazione di un sistema di prevenzione che vede trasversalmente impegnati tutti gli attori dell'organizzazione in relazione al ruolo rivestito ed alle connesse responsabilità

Altro ambito oggetto di specifico intervento da parte del Codice è quello relativo alla disciplina dei comportamenti volti ad evitare conflitti tra interessi privati del dipendente e quelli dell'Automobile Club Latina, con l'obbligo di non sfruttare per fini privati la posizione professionale o informazioni non pubbliche di cui sia venuto a conoscenza per motivi di ufficio.

Di particolare rilievo sono infine le previsioni dettate dall'articolo 2 del Codice di comportamento, sia con riferimento a quanto previsto dal c. 1:

“Il Codice di Ente si applica ai dipendenti dell'AC ivi inclusi i dirigenti, con qualsiasi tipologia di contratto, a coloro che svolgano stage o tirocini presso l'Amministrazione, nonché ai dipendenti di altre amministrazioni che prestano temporaneamente servizio presso l'Ente in posizione di comando o distacco ovvero ai dipendenti dell'Ente in analoga posizione presso altra pubblica amministrazione”.

sia avuto riguardo alla disciplina di cui al successivo c. 3:

| *“l'AC, ove non diversamente indicato, estende gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Ente a tutti i collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ivi inclusi i componenti dell'OIV e di altri Organismi*

interni che svolgano compiti di particolare rilievo ai fini del presente Codice, nonché nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione”.

In senso conforme alle citate disposizioni, negli atti di conferimento di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il soggetto che per l'Amministrazione sottoscrive i predetti atti o contratti provvede ad inserire apposite clausole di risoluzione in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Ente.

Lo stesso soggetto dovrà richiamare il **Codice**, unitamente a copia dello stesso DPR n. 62/2013, **ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione con l'Ente**, nonché alle imprese fornitrici di servizi in favore dell'Amministrazione che assumeranno la responsabilità di garantirne la conoscenza ed il rispetto, per quanto compatibile con le specificità del rapporto di lavoro, da parte dei rispettivi collaboratori.

4.5. Incarichi extraistituzionali

La possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati è regolata dalle disposizioni dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, che prevede un regime di autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati che tengano conto della specifica professionalità e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Ciò allo scopo di evitare che le attività extra istituzionali impegnino eccessivamente il dipendente a danno dei doveri d'ufficio o che possano interferire con i compiti istituzionali.

La l. 190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza all'art. 18 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante.

Un'ulteriore modifica apportata dalla l. 190/2012 riguarda la previsione di appositi regolamenti (da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse

qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 53, co. 3-bis).

Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12).

Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni, anche in considerazione dell'appartenenza del Direttore ai ruoli dell'ACI e del limitato ricorso a tale istituto, l'Automobile Club Latina ha recepito la procedura regolamentare adottata dall'Ente federante.

In ogni caso, nella istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, la Direzione tiene conto di criteri che consentano la crescita professionale, culturale e scientifica nonché atti a valorizzare opportunità personali che possano avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.

4.6. Misure contro ipotesi di conflitto di interessi con particolare riferimento a obblighi di astensione, consulenze e attività contrattuale.

La tutela anticipatoria di fenomeni corruttivi si realizza anche attraverso la individuazione e la gestione del conflitto di interessi. La situazione di conflitto di interessi si configura laddove la cura dell'interesse pubblico cui è preposto il funzionario potrebbe essere deviata per favorire il soddisfacimento di interessi contrapposti di cui sia titolare il medesimo funzionario direttamente o indirettamente. Si tratta dunque di una condizione che determina il rischio di comportamenti dannosi per l'amministrazione, a prescindere che ad essa segua o meno una condotta impropria.

Il tema della gestione dei conflitti di interessi è espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Esso è stato affrontato dalla l. 190/2012, con riguardo sia al personale interno dell'amministrazione/ente sia a soggetti esterni destinatari di incarichi nelle amministrazioni/enti.

Rinviando ai rispettivi paragrafi del presente PTPCT per quanto riguarda la gestione del conflitto di interessi nelle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nella disciplina comportamentale e nella autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, qui ci soffermerà sull'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento (art. 6bis legge n. 241/1990), sull'affidamento di incarichi a soggetti esterni in qualità di consulenti (art. 53 d.lgs. 165/2001) e sul conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici (art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

- **Obblighi di astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi.**

In merito all'**astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi**, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto l'art. 6 bis nella 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti endoprocedimentali e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale. Si tratta di un principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

Sulla base di tale disposizione, i soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo al Direttore. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto endoprocedimentale del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori.

Gli artt. 6 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento) prevedono, poi, ulteriori obblighi di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado nonché nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato.

In tali ipotesi, la segnalazione del conflitto di interessi, con riguardo sia ai casi previsti all'art. 6-bis della l. 241 del 1990 sia a quelli disciplinati dal codice di comportamento, deve essere tempestiva e indirizzata al dirigente, che, esaminate le circostanze, valuta se la situazione rilevata realizza un conflitto di interessi idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo.

Al fine di dare attuazione a tali disposizioni, avvalendosi dei suggerimenti contenuti nel PNA 2019, l'Automobile Club Latina adotterà le seguenti misure:

- **sarà resa obbligatoria l'acquisizione e conservazione della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP e la relativa dichiarazione sarà conservata in allegato alla determina di affidamento o a contrarre;**
- **il Direttore dell'Ente sarà individuato quale soggetto tenuto a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale;**
- **sarà predisposto un apposito modulo per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi e diffuso tra il personale, evidenziando in apposita comunicazione la**

normativa vigente e casistiche ricorrenti di situazioni di conflitto di interessi onde svolgere adeguata azione di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. 241 /1990 e dal codice di comportamento.

- Verifica situazioni di conflitto di interessi in caso di conferimento di incarichi a consulenti.

Per quanto riguarda il tema della tutela dell'imparzialità dell'azione amministrativa nei casi di **conferimento di incarichi a consulenti**, l'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, come modificato dalla l. 190 del 2012, impone all'amministrazione di effettuare una previa verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

Al riguardo, si richiama anche l'art. 15 del d.lgs. 33/2013, che, con riferimento agli incarichi di collaborazione e di consulenza, prevede espressamente l'obbligo di pubblicazione dei dati concernenti gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione.

La verifica della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai fini del conferimento dell'incarico di consulente risulta coerente con l'art. 2 del d.P.R. n. 62 del 2013, laddove è stabilito che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento (e dunque anche la disciplina in materia di conflitto di interessi), per quanto compatibili, anche a tutti i collaboratori o consulenti, a qualunque titolo e qualunque sia la tipologia di contratto o incarico, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche.

Al riguardo, si evidenzia che l'Automobile Club Latina, come prassi ormai consolidata, adempie alle disposizioni sopra richiamate, acquisendo e dando pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni/documenti prescritti e della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, estendendo, negli atti di conferimento, l'obbligo di osservare il codice di comportamento. La materia è, inoltre, disciplinata da uno specifico regolamento interno.

Al fine di migliorare la procedura in oggetto, per il futuro sarà prevista in sede di conferimento dell'incarico:

- il dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente la situazione di conflitto di interessi insorta successivamente al conferimento dell'incarico;**
- l'acquisizione di informazioni da parte dei soggetti (pubblici o privati) indicati nelle dichiarazioni presso i quali gli interessati hanno svolto o stanno**

svolgendo incarichi/attività professionali o abbiano ricoperto o ricoprono cariche, previa informativa all'interessato;

- l'audizione degli interessati, anche su richiesta di questi ultimi, per chiarimenti sulle informazioni contenute nelle dichiarazioni o acquisite nell'ambito delle verifiche;

- Il conflitto di interessi nel codice dei contratti pubblici

Alle fonti normative in materia di conflitto di interessi sopra indicate, sono state aggiunte specifiche disposizioni in materia all'art. 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, al fine di contrastare fenomeni corruttivi nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni e garantire la parità di trattamento degli operatori economici. Si tratta di una novità assoluta, la cui ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interessi in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della pubblica amministrazione.

Il rimedio individuato dal citato art. 7 nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi consiste nell'obbligo di comunicazione alla stazione appaltante e nell'obbligo di astensione dal partecipare alla procedura, pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale. Giova ricordare, in proposito, anche l'art. 14 del d.P.R. 62/2013.

La disposizione in esame va coordinata con l'art. 80, co. 5, lett. d) del codice dei contratti pubblici secondo cui l'operatore economico è escluso dalla gara quando la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42, co. 2, del codice dei contratti pubblici che non sia diversamente risolvibile.

L'Automobile Club Latina curerà l'applicazione delle citate disposizioni secondo le linee-guida emanate dall'Autorità e, in ogni caso, in sede di dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 del Codice.

4.7. Patti di integrità

Lo strumento dei Patti di integrità prevede l'inserimento, da parte delle stazioni appaltanti, di una serie di condizioni ulteriori rispetto a quelle normativamente previste finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare l'adozione di comportamenti eticamente corretti da parte di tutti i concorrenti.

L'introduzione dei Patti di integrità ha trovato ampia applicazione in diverse realtà pubbliche, nonché dichiarazione formale di legittimità da parte dell'ex AVCP.

Quest'ultima, in particolare con determinazione n. 4 del 2012 ha affermato la legittimità dell'inserimento di clausole nei protocolli di integrità al momento della presentazione dell'offerta che, di fatto, comportano per l'impresa l'**accettazione di regole** che rafforzano comportamenti già doverosi nonché, in caso di violazione, di sanzioni di carattere patrimoniale oltre che l'estromissione dalla gara.

L'Automobile Club Latina, quale amministrazione particolarmente attenta alla lotta del fenomeno corruttivo, intende adottare tutti gli strumenti a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, ha predisposto un patto di integrità che, in caso di ricorso a procedure di affidamento ordinarie, sarà inserito negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito con la clausola che il mancato rispetto delle condizioni ivi indicate darà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto.

4.8. Formazione

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo. Pertanto, l'incremento della formazione dei dipendenti e il suo livello qualitativo costituiscono obiettivi strategici fissati dal Consiglio Direttivo per l'Automobile Club.

In tal senso, sulla base dell'art. 1, co. 8 della l. 190/2012, il RPCT è tenuto a definire procedure per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Gli intenti perseguiti dall'amministrazione, tramite l'attivazione degli interventi formativi, sono finalizzati a:

- diffondere la conoscenza e condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure);
- creare le competenze specifiche per lo svolgimento dell'attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- precludere l'insorgenza di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile;
- diffondere **valori etici**, mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

La ridotta composizione dell'organico dell'Ente impone l'erogazione della formazione a favore dell'intero personale, senza distinguere tra una formazione "generica" ed una "specificata".

In base a quanto raccomandato dall'ANAC, inoltre, gli interventi non saranno finalizzati alla mera conoscenza delle disposizioni normative, ma dovranno fornire ai destinatari strumenti decisionali in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i

problemi etici che incontrano in specifici contesti e di riconoscere e gestire i conflitti di interessi così come situazioni lavorative problematiche che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione della corruzione

L'Ente, pertanto, orienterà la formazione all'esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione.

A tal fine, il RPCT potrà utilizzare il materiale formativo riservato dall'ACI ai Responsabili delle Strutture provinciali, consentendo ai dipendenti di partecipare ai corsi formativi organizzati dall'ACI e divulgando presso l'Ente il materiale documentale messo a disposizione del Direttore.

4.9. Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

Il whistleblower (letteralmente: "colui che soffiava nel fischietto" o, in via traslata "vedetta civica") è colui che testimonia un illecito o una irregolarità sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo a una persona o a una Autorità che abbia potere di intervento formale, in tal senso tale funzione assume rilievo prioritario nel perseguimento dell'obiettivo di incremento del senso etico e del principio di responsabilità personale nei confronti della *res publica*.

È infatti di tutta evidenza come i lavoratori, direttamente impegnati nello svolgimento di attività all'interno delle organizzazioni pubbliche erogatrici di servizi, siano spesso i primi ad impattare nei malfunzionamenti delle strutture di appartenenza o negli appesantimenti funzionali dei processi di erogazione dei servizi e, pertanto, vengano a trovarsi in una condizione *privilegiata* per suggerire interventi correttivi riguardo a numerose situazioni pericolose relative agli ambiti economici, tecnici, organizzativi, ambientali e di sicurezza.

Questa rilevante funzione sociale porta il whistleblowing ad identificarsi, di fatto, nell'istituto giuridico volto alla tutela del lavoratore che segnala irregolarità o reati che, per via della loro denuncia, potrebbero dar luogo ad atti di ritorsione.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 ha modificato l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 «Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» c.d. whistleblower, assegnando un ruolo di primo piano al RPCT nella gestione delle segnalazioni.

Le disposizioni normative si prefiggono lo scopo di garantire una tutela adeguata ai lavoratori stabilendo:

- che il dipendente che segnala al RPCT o all'ANAC o ancora all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non può essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, demansionato, licenziato, trasferito o

sottoposto a altre misure organizzative che abbiano un effetto negativo sulle condizioni di lavoro;

- che il dipendente sia reintegrato nel posto di lavoro in caso di licenziamento e che siano nulli tutti gli atti discriminatori o ritorsivi. L'onere di provare che le misure discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione sarà a carico dell'amministrazione;
- che in caso di atti discriminatori, l'ANAC applichi all'ente (se responsabile) una sanzione pecuniaria amministrativa da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità. Inoltre, l'ANAC applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro a carico del responsabile che non effettua le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- che per nessun motivo potrà essere rivelata l'identità del dipendente che segnala atti discriminatori e, nell'ambito del procedimento penale, la segnalazione sarà coperta nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

L'onere di istruttoria, che la legge assegna al RPCT, si sostanzia in una prima imparziale deliberazione ("verifica ed analisi") sulla sussistenza (c.d. fumus) di quanto rappresentato nella segnalazione.

4.10. Rotazione ordinaria e segregazione delle funzioni

La rotazione c.d. "ordinaria" del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b), essa è finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

Tuttavia, in considerazione della ridotta dimensione organizzativa, aderendo ai suggerimenti formulati dall'ANAC nel PNA 2019, l'Automobile Club Latina ha adottato scelte organizzative, dettagliate nel sistema di ruoli/responsabilità riportato nel proprio Ordinamento dei Servizi, che sortiscono effetti analoghi alla rotazione, quali:

- | |
|--------------------------|
| - la trasparenza; |
|--------------------------|

- **la previsione di modalità operative che prevedano la maggiore compartecipazione del personale alle attività connesse al proprio ruolo;**
- **l'attuazione di meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, favoriti dalle costanti occasioni di confronto, affinché le decisioni rilevanti siano sempre oggetto di esame congiunto e confronto;**

Occorre comunque precisare che nel corso di questi ultimi anni l'elevata informatizzazione ha significativamente pervaso i processi operativi con particolare riguardo agli aspetti contabili, a quelli più direttamente legati all'erogazione dei servizi ed a quelli di gestione del personale, sia attraverso la piena tracciabilità delle operazioni sia attraverso l'introduzione di controlli trasversali automatizzati e remoti rispetto all'operatore; in tal modo si è indirettamente intervenuti sulla possibilità del verificarsi di fenomeni corruttivi⁹.

4.11. La trasparenza

La trasparenza, quale misura di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione, è stata interessata da una rilevante revisione da parte del d.lgs. n. 97/2016. Il decreto, in particolare, ha sancito la completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all'interno del PTPC e l'eliminazione della predisposizione di un autonomo "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che è ormai parte integrante del PTPC come "apposita sezione".

Inoltre, la stessa figura del RPCT ha risentito in modo significativo delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Sulla base di questo processo, per il Programma della Trasparenza e dell'Integrità si rinvia al successivo capitolo.

In particolare, l'Automobile Club Latina adotta integralmente le procedure informatiche messe a disposizione da ACI Informatica SpA per l'intera Federazione ACI. Esse sono realizzate nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle disposizioni pubbliche in tema di conservazione, tracciabilità e integrità dei dati (protocollo informatico, firma digitale, conservazione degli atti, procedure contabili, associative, sistemi di sicurezza, ecc.).

4.12. Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage o divieti post-employment)

Con l'introduzione della disciplina dettata dall'art. 1 c. 42 e 43 della legge 190/2012 il legislatore ha affrontato la gestione del rischio di situazioni di corruzione connesse allo svolgimento di attività da parte di un dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nella sostanza l'intervento normativo si risolve nella limitazione della libertà negoziale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, indipendentemente dalla causa della cessazione.

Al fine di dare attuazione alle previsioni dettate dalla richiamata disposizione normativa:

L'Ente curerà l'inserimento nel contratto di assunzione del personale in qualsiasi livello di inquadramento, di una clausola che impegni il dipendente a non prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale;

- L'Ente disporrà la sottoscrizione da parte dei dipendenti, all'atto della cessazione del rapporto di pubblico impiego, di una dichiarazione attestante il rispetto del divieto di prestare attività lavorativa o professionale per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente a seguito di provvedimenti adottati o contratti conclusi con il proprio apporto decisionale;**
- La Direzione, inoltre, si attiverà per la restituzione delle somme eventualmente percepite 'avvio del giudizio di risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la in violazione dei doveri di cui all'art. 53 c. 16 ter del d. lgs 165/2001;**
- L'Automobile Club, in qualità di stazione appaltante, assicura con effetto immediato dall'adozione del presente Piano, l'inclusione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Automobile Club nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Qualora emerga la predetta situazione deve essere disposta dal RUP l'esclusione dalla procedura di affidamento nei confronti degli interessati.**

5. LA TRASPARENZA

5.1. **Premessa**

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, fornisce la definizione di trasparenza come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*.

Il legislatore ha attribuito, pertanto, una valenza ampia alla trasparenza, che assume un ruolo di primo piano tra le misure di contrasto alla corruzione, concorrendo ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013).

La trasparenza connota la stessa relazione tra la Pubblica Amministrazione e la società civile, diventando, così, condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino e assume rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito.

L'intima correlazione tra trasparenza e contrasto alla corruzione ha condotto alla integrazione del Programma della Trasparenza all'interno del Piano Anticorruzione che, pertanto, a seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 97/2016, ha assunto la denominazione di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

L'integrazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) nell'ambito del PTPC evidenzia il ruolo fondamentale assunto dalla trasparenza nella lotta all'illegalità: più ampia è infatti la sfera delle informazioni e delle procedure rese pubbliche, più si rende trasparente l'agire della P.A., più si riduce la possibilità di prestare il fianco a comportamenti scorretti, se non addirittura illeciti.

In questo senso, altra disposizione rilevante, introdotta dall'art. 6 d.lgs. 97/2016, è costituita dalla modifica dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, che ha disciplinato l'istituto

dell'**accesso civico semplice e generalizzato**, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

L'AC Latina ha dato attuazione alle nuove disposizioni, approvando un Regolamento sull'accesso documentale, sull'accesso civico e sull'accesso generalizzato e pubblicando sul sito istituzionale i documenti e i moduli utili per ottemperare al dettato normativo.

5.2. Il programma della trasparenza

Come detto, una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione".

L'autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 11/2013 *"In tema dell'applicazione del d.lgs n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club provinciali"* ha stabilito, sulla base della particolare struttura e natura dell'ACI e degli AA.CC. territoriali, che le iniziative e gli adempimenti in materia di Trasparenza siano curati dall'ACI ed inseriti nella sezione Trasparenza del PTPC adottato da ACI. Si fa pertanto rinvio alla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Automobile Club d'Italia raggiungibile al seguente indirizzo:

http://trasparenza.aciinfo.local/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

L'Automobile Club di Latina ha elaborato una specifica e distinta che costituisce parte integrante del presente documento – e che viene pubblicata con il presente P.T.P.C.T.

Il legislatore – e in particolar modo nel d.lgs. 97/2016 – ha inoltre posto particolare attenzione nei confronti della multiforme realtà delle società collegate agli Enti pubblici precisando ed ampliando gli obblighi tanto in materia di trasparenza quanto di prevenzione della corruzione.

In tale contesto, ed anche in considerazione dell'art. 22, d.lgs. 175/2016 (testo unico sulle società in partecipazione pubblica), l'AC ha rafforzato l'azione di impulso nei confronti della società controllata Aci Latina Service al fine di favorire l'adeguamento alle disposizioni di legge. Aderendo alle raccomandazioni dell'Ente, la Società ha :

- **attivato una propria area Amministrazione Trasparente sul proprio sito istituzionale dell'Automobile Club Latina;**

- attivato le procedure per acquistare beni, forniture e servizi in ottemperanza alle disposizioni normative del codice dei contratti pubblici.

Inoltre, l'Ente ha per l'anno 2020 in obiettivo l'intenzione di fornire direttive alla società al fine di:

- nominare un proprio RPCT;
- dotarsi di un PTPCT.

5.3. Monitoraggio del programma della trasparenza

Per quanto riguarda il monitoraggio sull'attuazione del Programma la delibera ANAC n. 50/2013 ha previsto che *"...verrà svolto oltre che dall'OIV, dal Responsabile della Trasparenza dell'ACI e, per quanto riguarda esclusivamente eventuali programmi locali, (in linea con quanto previsto dalla delibera CiVIT 105/2010 § 4.1.3), dal Responsabile della Trasparenza di ciascun Automobile Club"*.

Relativamente agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni richieste dalla norma sulla trasparenza, *"Il Responsabile della Trasparenza dell'ACI e quello di ciascun AC sono responsabili del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nei rispettivi siti istituzionali, dell'ACI e di ciascun Automobile Club"*.

5.4. Giornate della trasparenza

Il 10 dicembre 2019 si è tenuta l'11ª Giornata della Trasparenza della Federazione ACI, che ha visto, come tema principale, il rapporto tra la trasparenza, quale misura trasversale di prevenzione della corruzione e la protezione dei dati personali.

Ancora una volta l'evento, cui ha aderito l'Automobile Club Latina, è stato pensato nell'ottica del massimo coinvolgimento degli stakeholder, quale privilegiata occasione di consolidamento e sviluppo di una cultura della legalità e della trasparenza per attori interni ed esterni.

Tenuto conto dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e del recente decreto legislativo 101/2018 di armonizzazione della normativa nazionale alle disposizioni dettate dal citato Regolamento europeo, la giornata ha acceso un focus sugli aspetti connessi alla tematica "Trasparenza vs Privacy".

La Giornata si è svolta in modalità digitale ed interattiva. Tutti gli interessati hanno avuto la possibilità di collegarsi al sito istituzionale aci.it, visualizzare on line gli interventi, commentarli e condividerli. Una scelta che rende ancora più diretto il momento istituzionale in cui la Federazione ACI incontra, dialoga ed ascolta i propri portatori di interesse ed i cittadini tutti.

5.5. Processo di attuazione del programma

Il processo di gestione dei dati sulla trasparenza attualmente vigente ha individuato tutti i dipendenti dell'Ente ai quali compete la trasmissione delle informazioni al Direttore che, in qualità di RPCT, provvede all'inserimento e aggiornamento delle informazioni.

In tal modo il Responsabile effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza ed assicura alle strutture responsabili tutti i supporti metodologici (tabelle, chiarimenti, ecc.) utili a gestire il flusso informativo

L'aggiornamento della Sezione Trasparenza nel sito web è assicurato in coerenza con quanto previsto dalle Delibere CiVIT, dal sistema di verifica denominato "Bussola della Trasparenza" e dalle linee guida ANAC emanate a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016. Tale procedura fornisce alla P.A. e ai cittadini uno strumento innovativo per l'analisi e il monitoraggio dei siti Internet determinando un impulso continuo al miglioramento della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14, c. 4 lett. a), f), g) del d.lgs. n. 150/2009 l'OIV:

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, della metodologia e degli strumenti predisposti dalla CiVIT,
- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni ed elabora una Relazione annuale sullo stato dello stesso,
- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

A tal fine l'OIV svolge, con l'ausilio della Struttura Tecnica Permanente (Ufficio per l'OIV), un'attività di audit sul processo di elaborazione ed attuazione del Programma nonché sulle misure di trasparenza adottate dall'Amministrazione.

I risultati dei controlli confluiscono poi nella "Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità, dei controlli interni", che l'OIV deve redigere e che deve contenere anche l'attestazione prevista dall'articolo 14, c. 4 lett. g) del d.lgs. n. 150/2009.

Gli esiti delle verifiche sono trasmessi anche agli organi politico-amministrativi dell'amministrazione, per le opportune valutazioni al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza e per l'elaborazione dei contenuti del Programma triennale.

L'audit svolto dall'OIV è funzionale anche all'individuazione di inadempimenti che possono dar luogo alla responsabilità prevista dall'articolo 11, c. 9 del d. lgs. n. 150/2009. Inoltre, l'articolo 44 del d. lgs. n. 33/2013 attribuisce all'Organismo il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma Trasparenza e quelli indicati nel Piano delle Performance nonché il ruolo da svolgere in tema di misurazione e valutazione delle performance anche relativamente al rispetto dei

termini, da parte dei Dirigenti, degli obblighi di trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dalla normativa di settore.

5.6. Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico semplice e generalizzato

Una delle novità più salienti nella gestione delle politiche della trasparenza è costituita dall'introduzione dell'istituto dell'accesso civico, che consente ai cittadini di chiedere la pubblicazione, sul sito istituzionale, dei dati oggetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal d.lgs. n. 33/2013.

Per ottemperare al disposto normativo, l'AC Latina ha nominato il Referente per l'Accesso Civico (RAC) ed ha pubblicato in una specifica sezione del sito Internet i recapiti attraverso i quali gli utenti possono rivolgersi allo stesso Responsabile della Trasparenza (in caso di esercizio del potere sostitutivo) per ottenere informazioni e dati eventualmente non presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Nel caso di ricezione di un'istanza, riscontrata l'effettiva carenza denunciata, viene individuato il soggetto responsabile del dato che dovrà provvedere a renderlo disponibile alla pubblicazione, nel termine di trenta giorni dall'istanza.

È cura del RPCT/RAC trasmettere il dato richiesto allo stesso istante, ovvero comunicargli l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Anche nel caso in cui il dato sia già presente in "Amministrazione Trasparente", il responsabile dà risposta al richiedente nei termini indicati, evidenziando il collegamento ipertestuale per accedervi.

Come ricordato, l'ente ha dato attuazione agli istituti introdotti dal d.lgs. 97/2016 con un proprio Regolamento e riportando sul sito istituzionale le istruzioni per consentire l'esercizio del diritto di accesso e l'elenco aggiornato delle richieste di accesso con l'esito ed i tempi impiegati.

NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Legge 6 novembre 2012 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

DPR 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

DL 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 1/2013, "Legge n. 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Circolare Dipartimento Funzione Pubblica – PCM – n. 2/2013, D.Lgs n. 33/2013 – attuazione della trasparenza;

Delibera CiVIT n. 105/2010, "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (articolo 13, comma 6, lettera e, del d. lgs n.150/2009);

Delibera CiVIT n. 120/2010, "Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del "responsabile della trasparenza";

Delibera CiVIT n. 2/2012, "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità";

Delibera CiVIT n. 50/2013, "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016";

Delibera CiVIT n. 71/2013, "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli specifici obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione";

Delibera ANAC n. 77/2013, "Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione".

Delibera ANAC n. 8/2015, "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

Delibera ANAC n. 12/2015, "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016.

Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 – Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Legge 30 novembre 2017, n. 179 - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - Piano Nazionale Anticorruzione 2019.

ALLEGATI:

1. QUADRO SINOTTICO DI GESTIONE DEL RISCHIO

2. ELENCO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUL SITO

--